

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 aprile 2021, n. 111
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base e dell'ambulatorio di medicina nucleare ubicati in Foggia alla via Paolo Telesforo n. 188, per trasferimento della titolarità dall'autorizzazione all'esercizio, dalla società "Aesculapius di Francesca Petrarota & C. S.a.s." alla società "LUCIO NAPOLITANO S.r.l.".

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"*;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 29 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e il successivo provvedimento di *"Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio"* giusta Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera, riceve la seguente relazione.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

La società **"Aesculapius di F. Petrarota e C. S.a.s."**, con sede legale ed operativa in Foggia alla via Paolo

Telesforo n. 188, P. Iva 00532770716, risulta accreditata istituzionalmente, ex art. 12, commi 3 e 4 della L.R. n. 4/2010, per la branca di **patologia clinica - laboratorio generale di base** e per quella specialistica ambulatoriale di **medicina nucleare** (codice regionale unico 820630).

Con Pec del 03/09/2018, ad oggetto "FALLIMENTO N. 9/2017 TRIBUNALE DI FOGGIA AESCULAPIUS SRL", Il Tribunale Ordinario di Foggia, Sez. Fallimenti, ha trasmesso la Sent. n. 9/2017 con cui il Collegio, *inter alia*, ha dichiarato il fallimento della società "Aesculapius S.r.l." con sede legale in Foggia alla via Napoli n. 71, P. Iva 00500350715, titolare del laboratorio generale di base - branca di patologia clinica ubicato in Foggia alla via Napoli n. 67/B, accreditato istituzionalmente ex art. 12, commi 3 e 4 della L.R. n. 4/2010, codice regionale 820645, nominandone curatore l'Avv. Marco Basta ed ordinando "al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici, all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (...)".

Con Pec del 28/12/2020 trasmessa all'ASL FG, all'Ufficio Convenzioni dell'ASL FG ed alla scrivente Sezione, acquisita con prot. n. AOO_183/643 del 14/01/2021, ad oggetto "TRASMISSIONE ATTO DI VENDITA FALLIMENTO N. 102/2018", l'avv. Marco Basta, in qualità di Curatore Fallimentare, ha richiesto "di voler dar corso, previa presentazione delle relative istanze a carico del cessionario, alle relative volture nel più breve tempo possibile, onde consentire la chiusura della gestione dell'esercizio provvisorio a carico del Tribunale di Foggia", trasmettendo copia dell' "Atto di Cessione del complesso aziendale afferente la procedura Reg. Fall. 102/2018 del Tribunale di Foggia", rep. n. 8.510, raccolta n. 6.325, redatto n Vieste il 28/12/2020 dal Notaio Francesco Di Taranto, ove è riportato quanto segue:

"(...) SONO PRESENTI

- BASTA Marco (...) che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Curatore Fallimentare del Fallimento del Tribunale di Foggia della "Società di fatto formata da AESCULAPIUS SRL già dichiarata fallita in data 31.01.2017 e AESCULAPIUS di Francesca Petrarota & C. s.a.s con sede legale in Foggia alla Via Telesforo 188, c.f. 00532770716, nonché di Petrarota Francesca (...) e di Ronga Deborah (...) in qualità di soci accomandatari di "Aesculapius di Francesca Petrarota & C. s.a.s" e pertanto in qualità di curatore della società in accomandita semplice "AESCULAPIUS DI FRANCESCA PETRAROTA & C. S.A.S" (...) di seguito denominata anche e semplicemente "parte cedente";

- società a responsabilità limitata "LUCIO NAPOLITANO S.R.L.", costituitasi in Italia, con sede in Foggia (FG) alla Via R. Bonghi 15 (...) iscritta nel Registro Imprese di Foggia con il n. R.E.A. FG-158731, Partita IVA/codice fiscale 01951450715, in persona dell'amministratore unico:

-- CARNEVALE Sebastiano (...);

di seguito denominata anche e semplicemente "parte cessionaria".

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono

- A) che con sentenza n. 105/2018 depositata in cancelleria in data 19 novembre 2018, il Tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento della "società di fatto formata da AESCULAPIUS SRL già dichiarata fallita in data 31.01.2017 e AESCULAPIUS di Francesca Petrarota & C. s.a.s. (...) nonché di Petrarota Francesca (...) e Ronga Deborah (...) in qualità di soci accomandatari di "Aesculapius di Francesca Petrarota & C. s.a.s", autorizzando, ai sensi dell'art. 104, comma 2 L.F., con successivo provvedimento del Giudice Delegato in data 11 dicembre 2018 l'esercizio provvisorio dell'attività specifica dell'attività di impresa svolta dalla "AESCULAPIUS DI FRANCESCA PETRAROTA & C. S.A.S.", successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020;

- B) che in esecuzione del programma di liquidazione, autorizzato dal Giudice Delegato del Tribunale di Foggia, dott.ssa Caterina Lazzara, con proprio provvedimento del 4 novembre 2020, già allegato al presente atto sotto la lettera "B", il costituito Curatore Fallimentare ha posto in vendita, mediante procedura competitiva telematica, il complesso aziendale costituente la società "Aesculapius di Francesca Petrarota & C. s.a.s";

- C) all'Avviso di vendita con l'allegato "Disciplinare della procedura di vendita del complesso aziendale

denominato "Aesculapius di Francesca Petrarota & C. s.a.s", costituente parte integrante dell'Avviso, è stata data pubblicità con le modalità in esso previste;

- D) come da comunicazione depositata in data 14 dicembre 2020 (...) il costituito curatore ha accertato l'avvenuta presentazione nei termini e nel rispetto delle modalità previste nell'Avviso e nel Disciplinare di Vendita ad esso allegato, dell'offerta presentata dalla società "LUCIO NAPOLITANO S.R.L."; la società offerente, stante la validità dell'offerta, è stata quindi dichiarata aggiudicataria in via provvisoria (...);

(...) - I) si può quindi procedere alla formalizzazione della vendita dell'azienda a favore dell'aggiudicatario con atto pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2556 c.c. e dell'art. 105 L.F., e nel rispetto della normativa vigente, fermo che, ai sensi del Disciplinare di Vendita il trasferimento della proprietà dell'azienda è subordinato alla condizione sospensiva del riconoscimento, da parte degli Enti Pubblici preposti, dell'esistenza in capo all'aggiudicataria di tutti i requisiti necessari all'esercizio della stessa azienda e del conseguente rilascio di ogni necessaria autorizzazione; in caso di definitivo mancato verificarsi della condizione citata non saranno in ogni caso oggetto di restituzione le spese del presente atto e le imposte pagate nonché la cauzione versata; l'aggiudicataria a propria cura e spese, dovrà provvedere a sottoscrivere successivo atto notarile di avveramento o mancato avveramento della suddetta condizione sospensiva al fine dei necessari annotamenti presso gli Uffici Pubblici competenti.

Tutto ciò premesso e risultante formar parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come in atto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - CONSENSO E OGGETTO

La Curatela del Fallimento n. 102/2018 del Tribunale di Foggia (...) come sopra rappresentata, cede e trasferisce ai sensi dell'art. 105 L.F. e sotto la condizione sospensiva di cui infra, alla società "LUCIO NAPOLITANO S.R.L." che a mezzo del suo amministratore unico e legale rappresentante, accetta ed acquista, la piena proprietà del complesso aziendale, accreditato al Servizio Sanitario Regionale (SSR), corrente in Foggia alla Via Paolo Telesforo n.188, costituito dal complesso di beni organizzati e funzionalmente destinati alla gestione di gabinetti medici ed istituti di medicina nucleare, nonché l'attività di analisi e di diagnostica strumentale, esercitati in virtù delle autorizzazioni seguenti:

i) decreto del Medico Provinciale di Foggia (prot. 4433/79) del 05/09/1980, tipo 020 (autorizzazione all'apertura ed esercizio di un gabinetto di medicina nucleare e radioimmunologia ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. n. 185/1964), successivamente ampliata con autorizzazione sanitaria n. 5182/1989 rilasciata dal Sindaco di Foggia (ampliamento autorizzazione di cui al prot. 4433179 per diagnostica su ulteriori radionuclidi);

ii) nota U.S.L. Foggia del 28/10/1988 (conferma del rapporto convenzionale esterno per la branca di Medicina Nucleare ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art. 3 del D.P.R. 120/1988 e dell'art. 19, comma 2, della L. 67/1988;

iii) autorizzazioni n. 3543 del 05/07/1993 e n. 3671 del 04/10/1993 rilasciate dal Sindaco di Foggia (autorizzazioni per l'esercizio del laboratorio di analisi richiamate in altri documenti ma non acquisite dalla Curatela);

iv) autorizzazione sanitaria n. 24 (prot. 305163110) rilasciata dal Sindaco di Foggia in data 12/09/1995 (relativa all'attivazione di un ambulatorio ostetricoginecologico);

v) autorizzazione sanitaria n. 42/05 SAN (prot. 0104652) rilasciata dal Sindaco di Foggia in data 30/12/2005 (relativa all'attivazione di un ambulatorio di Cardiologia Medica).

(...)

Art. 2 – PATRIMONIO AZIENDALE

Le parti, come rappresentate, si danno atto che nella presente cessione di azienda, che avviene in forza dell'art. 105 della L. F., sono ricompresi tutti gli elementi che formano il patrimonio aziendale, esclusi i crediti e debiti, ivi comprese tutte le autorizzazioni concesse dalle competenti Autorità alla parte cedente e, in particolare, tutte le attrezzature, i mobili, gli arredi ben noti alla società cessionaria, e già di proprietà della cedente.

L'azienda comprende, oltre la titolarità del laboratorio, il diritto alla denominazione, alla ditta, all'insegna; i beni mobili, attrezzature e stigliature, quali risultano dai verbali di inventario redatti dall'Ufficio Fallimentare (...).

(...)

Art. 7 – CONDIZIONE SOSPENSIVA

Il presente atto è subordinato, ai sensi del Disciplinare di Vendita, alla condizione sospensiva consistente nel riconoscimento, entro il 31 marzo 2021 da parte degli Enti Pubblici preposti, dell'esistenza in capo al cessionario di tutti i requisiti necessari all'esercizio dell'azienda e del conseguente rilascio o voltura di ogni necessaria autorizzazione, licenze, convenzioni ed accreditamenti per cui solo dopo l'avvenuto riconoscimento o voltura la "parte cessionaria" potrà iniziare la gestione diretta dell'azienda. (...)

- AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA -

A seguito dell'avveramento della citata condizione sospensiva entro il suddetto termine del 31 marzo 2021 le sottoscritte parti rimarranno definitivamente vincolate dal presente contratto, a tutti gli effetti di legge; correlativamente la "parte cedente" dovrà consegnare l'azienda.

I costi di gestione e/o custodia rimarranno a carico della Curatela fino all'avveramento della predetta condizione.

Le suddette parti si obbligano a sottoscrivere - entro quindici giorni dall'avveramento della condizione ed a spese della "parte cessionaria" - apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale consti l'avveramento della condizione medesima al fine di ottenere l'annotamento di tale circostanza a margine dell'iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese. (...)"

Con Pec del 9/03/2021 indirizzata all'ASL FG, all'Ufficio Convenzioni dell'ASL FG, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, al SUAP del Comune di Foggia, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Foggia ed alla scrivente Sezione, acquisita con prot. n. AOO_183/4812 del 19/03/2021, ad oggetto "Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994", l'avv. Marco Basta, in qualità di Curatore Fallimentare del fallimento n. 102/2018 del Tribunale di Foggia della "Società di fatto formata da AESCULAPIUS SRL già dichiarata fallita in data 31.01.2017 e AESCULAPIUS di Francesca Petrarota & C. s.a.s.", ha trasmesso l'ordinanza Ist. n. 93 dep. 3/03/2021 con cui il Giudice Delegato del Tribunale di Foggia, Sezione Fallimenti, dott.ssa Caterina Lazzara,

"(...) Considerato e ritenuto:

** che è ormai prossimo lo spirare del termine del 31 marzo p.v., indicato quale termine ultimo per il verificarsi dell'avveramento (o del mancato avveramento) della condizione sospensiva indicata nell'atto di trasferimento;*
** che il mancato avveramento della predetta condizione comporterebbe un notevole danno per la procedura e per i suoi creditori, i quali si troverebbero privati di quasi la totalità dell'attivo realizzato, senza dimenticare l'importante impegno (anche economico) profuso dalla procedura nella gestione dell'esercizio provvisorio, finalizzato proprio a mantenere il valore produttivo dell'azienda, non solo per la realizzazione di una vendita maggiormente proficua per il ceto creditorio, ma anche per la salvaguardia del valore dell'impresa e dei valori sociali verso i terzi connessi al compendio aziendale;*

** che il mancato rilascio, da parte dell'organo competente, dei provvedimenti che consentano il trasferimento all'aggiudicataria delle autorizzazioni all'esercizio del complesso aziendale, comporterebbe oltre, al danno economico per la procedura come in precedenza evidenziato, anche un danno sociale ugualmente rilevante, quale la perdita di lavoro per le 5 unità trasferite unitamente al complesso aziendale, nonché la perdita di un importante centro funzionale per il contrasto dell'emergenza epidemiologica in corso;*

** che, in ragione di tanto, sussistono i presupposti per l'emissione, ai sensi dell'art. 25 n. 2) l. fall., di un ordine all'ASL competente di emissione dei provvedimenti autorizzatori/nulla osta che consentano il trasferimento all'azienda aggiudicataria delle autorizzazioni all'esercizio del complesso aziendale, diversamente conseguendone grave pregiudizio per la conservazione del patrimonio acquisito alla procedura, ed essendo l'atto di assoluta urgenza;*

** che i provvedimenti dei quali si provoca l'emissione non incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;";*

ha ordinato:

"Visto l'art.25, n.2), R.D. n. 267/42

(...) all'ASL Foggia ed al Comune di Foggia di voler emettere, a fronte della richiesta avanzata dalla Curatela, i provvedimenti necessari, ed urgenti entro il 31 marzo 2021, che consentano il trasferimento all'aggiudicataria "Laboratorio Analisi Lucio Napolitano Srl, Partita IVA 01951450715, con sede legale in Via Bonghi, 15, Foggia", delle autorizzazioni all'esercizio del complesso aziendale, accreditato al Servizio Sanitario Regionale (SSR), corrente in Foggia alla Via Paolo Telesforo n.188, costituito dal complesso di beni organizzati e funzionalmente destinati alla gestione di gabinetti medici ed istituti di medicina nucleare, nonché l'attività di analisi e di diagnostica strumentale, e nello specifico delle seguenti autorizzazioni:

- i) decreto del Medico Provinciale di Foggia (prot. 4433/79) del 05/09/1980, tipo 020 (autorizzazione all'apertura ed esercizio di un gabinetto di medicina nucleare e radioimmunologia ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. n.185/1964), successivamente ampliata con autorizzazione sanitaria n. 5182/1989 rilasciata dal Sindaco di Foggia (ampliamento autorizzazione di cui al prot. 4433179 per diagnostica su ulteriori radionuclidi);
- ii) nota U.S.L. Foggia del 28/10/1988 (conferma del rapporto convenzionale esterno per la branca di Medicina Nucleare ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art. 3 del D.P.R. 120/1988 e dell'art. 19, comma 2, della L.67/1988;
- iii) autorizzazioni n. 3543 del 05/07/1993 e n. 3671 del 04/10/1993 rilasciate dal Sindaco di Foggia (autorizzazioni per l'esercizio del laboratorio di analisi);
- iv) autorizzazione sanitaria n. 24 (prot. 3051-63110) rilasciata dal Sindaco di Foggia in data 12/09/1995 (relativa all'attivazione di un ambulatorio ostetricoginecologico);
- v) autorizzazione sanitaria n. 42/05 - SAN (prot. 0104652) rilasciata dal Sindaco di Foggia in data 30/12/2005 (relativa all'attivazione di un ambulatorio di Cardiologia Medica). (...)"

Con Pec del 26 marzo 2021 ad oggetto "TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO COMUNE DI FOGGIA 26.03.2021 AUTORIZZAZIONE SAN N. 02/2021", indirizzata all'ASL FG, all'Ufficio Convenzioni dell'ASL FG, a questa Sezione e, per conoscenza, al SUAP del Comune di Foggia, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ed alla società "Lucio Napolitano S.r.l.", acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/4812 del 01/04/2021, l'avv. Marco Basta, in qualità di Curatore Fallimentare del fallimento n. 102/2018 del Tribunale di Foggia della "Società di fatto formata da AESCULAPIUS SRL già dichiarata fallita in data 31.01.2017 e AESCULAPIUS di Francesca Petrarota & C. s.a.s.", ha trasmesso l'autorizzazione sanitaria n. 02/2021, prot. gen. n. 82449/26-03-2021, con cui il Sindaco del Comune di Foggia:

"(...)

Vista l'istanza del 25.01.2021 (rif. prat. SUAP 01951450715-17012021-1915) a firma del dott. Sebastiano CARNEVALE in qualità di Amministratore Unico della Società LUCIO NAPOLITANO S.r.l., con sede legale in Foggia in via R. Bonghi n.15, per la richiesta, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R.n.9/2017, di trasferimento di titolarità delle autorizzazioni già esistenti a seguito di subentro nell'attività sanitaria denominata AESCULAPIUS s.a.s., sita in Foggia alla via Paolo Telesforo n. 188, a seguito della sentenza di fallimento n. 102/2018 del Tribunale di Foggia Sezione Fallimenti a firma del Giudice Delegato dott.ssa Caterina Lazzara, del 09.03.2021 delle seguenti Autorizzazioni all'esercizio:

- Decreto del medico provinciale di Foggia (prot. n. 4433779 DEL 05.09.1980, TIPO 020) Autorizzazione all'apertura ed esercizio di un gabinetto di Medicina Nucleare e Radio Immunologia.
- Autorizzazione Sanitaria n.5182/1989 rilasciata dal Sindaco di Foggia per ampliamento dell'autorizzazione di cui al prot. n. 4433/79 del Medico provinciale di Foggia, per Diagnostica su ulteriori Radionuclidi.
- Nota ASL di Foggia del 28.10.1988 conferma del rapporto convenzionale esterno per la branca Medicina Nucleare ai sensi e per gli affetti di cui al combinato disposto art.3 del D.P.R. 120/1988 e del art. 19, comma 2, della L. 67/1988.
- Autorizzazione Sanitaria n. 3543 del 05.07.1993 rilasciata dal Sindaco di Foggia per l'esercizio del laboratorio di analisi.
- Autorizzazione Sanitaria n. 3671 del 04.10.1993 rilasciata dal Sindaco di Foggia per l'esercizio del laboratorio di analisi.

- Autorizzazione Sanitaria n. 24 del 12.09.1995, rilasciata dal Sindaco di Foggia, relativa all'attivazione di un ambulatorio Ostetrico ginecologico.

- Autorizzazione Sanitaria n. 42 del 30.12.2005, rilasciata dal Sindaco di Foggia, relativa all'attivazione di un ambulatorio di Cardiologia Medica.

Visto l'atto di Cessione di Azienda redatto dal Notaio dott. Francesco Di Taranto il 28.12.2020 rep. N.8510 racc.n.6325.

Visto il Parere Favorevole del ASL foggia dipartimento di Prevenzione servizio Igiene e sanità Pubblica del 23.03.2021 prot. n 0031321 a firma del Dirigente Medico S.I.S.P. dott. Lino Centolanza.

Vista la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà Dott. Magarelli Giuseppe nato (...) il (omissis) (...) del 21.01.2021, ove dichiara di accettare l'incarico di Direttore Sanitario della società LUCIO NAPOLITANO S.r.l..

Visto il certificato di iscrizione all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Potenza ove risulta iscritto al n. 2141.

Vista l'autocertificazione antimafia della dott.ssa Edvige Carnevale, (...) socia della ditta Lucio Napolitano S.r.l.

Vista l'autocertificazione antimafia del dott. Sebastiano Carnevale, (...) socio e Amministratore Unico della ditta Lucio Napolitano S.r.l.",

ha autorizzato "Il trasferimento per acquisto della titolarità delle seguenti autorizzazioni, ai sensi dell'art.6 comma 2 della L.R. n. 9/2017.

- Decreto del medico provinciale di Foggia (prot. n. 4433779 DEL 05.09.1980, TIPO 020)

Autorizzazione all'apertura ed esercizio di un gabinetto di Medicina Nucleare e Radio Immunologia.

- Autorizzazione Sanitaria n.5182/1989 rilasciata dal Sindaco di Foggia per ampliamento dell'autorizzazione di cui al prot. n. 4433/79 del Medico provinciale di Foggia, per Diagnostica su ulteriori Radionuclidi.

- Nota ASL di Foggia del 28.10.1988 conferma del rapporto convenzionale esterno per la branca Medicina Nucleare ai sensi e per gli affetti di cui al combinato disposto art.3 del D.P.R. 120/1988 e del art. 19, comma 2, della L. 67/1988.

- Autorizzazione Sanitaria n. 3543 del 05.07.1993 rilasciata dal Sindaco di Foggia per l'esercizio del laboratorio di analisi. (relativa alla società AESCULAPIUS SRL, nella precedente sede di Foggia alla Via Perrone 6/A, n.d.r.)

- Autorizzazione Sanitaria n. 3671 del 04.10.1993 rilasciata dal Sindaco di Foggia per l'esercizio del laboratorio di analisi.

- Autorizzazione Sanitaria n. 24 del 12.09.1995, rilasciata dal Sindaco di Foggia, relativa all'attivazione di un ambulatorio Ostetrico ginecologico.

- Autorizzazione Sanitaria n. 42 del 30.12.2005, rilasciata dal Sindaco di Foggia, relativa all'attivazione di un ambulatorio di Cardiologia Medica.

La direzione Sanitaria viene affidata al Dott. Magarelli Giuseppe nato (...) il (omissis) (...).".

Con Pec del 26 marzo 2021 il legale rappresentante della società "Lucio Napolitano S.r.l." ha trasmesso all'ASL FG, all'Ufficio Convenzioni dell'ASL FG, alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al SUAP del Comune di Foggia, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ed al Curatore fallimentare, il Provvedimento n. 02/2021 del Comune di Foggia (sopra riportato) con il quale "il cessionario "Lucio Napolitano S.r.l." è stato autorizzato ai sensi della Legge Regione Puglia n. 9/2017, al trasferimento delle autorizzazioni tutte in capo al cedente "Aesculapius s.a.s. di Francesca Petrarota & C.", richiedendo "il conseguente mantenimento dell'accreditamento SSR in capo al predetto cessionario".

Per tutto quanto innanzi riportato;

considerato che:

- con ordinanza Ist. n. 93 dep. 3/03/2021 il Giudice Delegato del Tribunale di Foggia, Sezione Fallimenti, pur riferendosi alla "Società di fatto formata da AESCULAPIUS SRL già dichiarata fallita in data 31.01.2017 e AESCULAPIUS di Francesca Petrarota & C. s.a.s.", ha ordinato il "trasferimento all'aggiudicataria "Laboratorio Analisi Lucio Napolitano Srl", Partita IVA 01951450715, con sede legale

in Via Bonghi, 15, Foggia”, delle autorizzazioni all’esercizio del complesso aziendale, accreditato al Servizio Sanitario Regionale (SSR), corrente in Foggia alla Via Paolo Telesforo n.188”;

- il Sindaco del Comune di Foggia ha autorizzato *“il trasferimento per acquisto della titolarità”* a seguito di istanza dell’Amministratore Unico della Società LUCIO NAPOLITANO S.r.l. *“di trasferimento di titolarità delle autorizzazioni già esistenti a seguito di subentro nell’attività sanitaria denominata AESCULAPIUS s.a.s., sita in Foggia alla via Paolo Telesforo n. 188, a seguito della sentenza di fallimento n. 102/2018 del Tribunale di Foggia Sezione Fallimenti”;*
- la società *“Aesculapius di F. Petrarota e C. S.a.s.”*, con sede legale ed operativa in Foggia alla via Paolo Telesforo n. 188, risulta accreditata esclusivamente per la branca di patologia clinica - laboratorio generale di base e per quella specialistica ambulatoriale di medicina nucleare;
- l’Autorizzazione Sanitaria n. 3543 del 05.07.1993 *per l’esercizio del laboratorio di analisi*, pur se richiamata nell’autorizzazione sanitaria n. 02/2021 del Comune di Foggia, è invece riferita alla società AESCULAPIUS SRL ed alla sede di Foggia alla Via Perrone 6/A, successivamente trasferita in Via Napoli n. 67/B;

si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell’accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base (branca patologia clinica) e dell’ambulatorio di medicina nucleare ubicati in Foggia alla via Paolo Telesforo n. 188 (codice regionale unico 820630), dalla società *“Aesculapius di Francesca Petrarota & C. S.a.s”* (P. Iva 00532770716) alla società *“Lucio Napolitano S.r.l.”* con sede legale in Foggia alla via R. Bonghi n. 15, con decorrenza dal 26/03/2021, data dell’autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento di titolarità n. 02/2021, con la precisazione che:

- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i., Sezione A.01 (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) e Sezione B.01, e dal R.R. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società *“LUCIO NAPOLITANO S.r.l.”*, *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,”* dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;*
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE**STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base (branca patologia clinica) e dell'ambulatorio di medicina nucleare ubicati in Foggia alla via Paolo Telesforo n. 188 (codice regionale unico 820630), dalla società "Aesculapius di Francesca Petrarota & C. S.a.s" (P. Iva 00532770716) alla società "Lucio Napolitano S.r.l." con sede legale in Foggia alla via R. Bonghi n. 15, con decorrenza dal 26/03/2021, data dell'autorizzazione comunale all'esercizio per trasferimento di titolarità n. 02/2021, con la precisazione che:
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i., Sezione A.01 (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) e Sezione B.01, e dal R.R. 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "LUCIO NAPOLITANO S.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi.*

In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente.";*

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società "LUCIO NAPOLITANO S.r.l.", con sede legale in Foggia alla via R. Bonghi n. 15; [*lab.lucionapolitano@pec.it*]
- al Curatore fallimentare Avv. Marco Basta presso il Tribunale di Foggia, Sezione Fallimenti; [*f102.2018foggia@pecfallimenti.it*]
- al Direttore Generale dell'ASL FG;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)